



Ordinanza del Presidente n. 04 del 15/07/2011

Oggetto:

Integrazione all'Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. n 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n 3, per il conferimento dei rifiuti presso le discariche di SanTammaro (CE), e Savignano Irpino (AV),e presso gli STIR di Pianodardine(AV),Casalduni(BN) e S.Maria Capua Vetere(CE).

VISTA la propria ordinanza n. 3 in data 14 luglio 2011 adottata ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n. 1, pubblicata sul BURC n. 45 in data 15 luglio 2011, con la quale, per le motivazioni nella stessa puntualmente precisate, si è stabilito che le Società provinciali SAP.NA. ed Ecoambiente di Salerno conferiscano fino al 25 luglio p.v. la frazione umida tritovagliata prodotta dagli STIR di Giugliano, Tufino e Battipaglia, nei quantitativi ivi indicati, presso le discariche di Savignano Irpino (AV) e di San Tammaro (CE);

RILEVATO

che occorre integrare il PRESO ATTO del suindicato provvedimento, con i seguenti alinea, non inseriti per errore materiale:

- h. che, con nota n. 001/VIP del 09/07/2011, la Società Sannio Ambiente e Territorio (SAMTE) ha comunicato che la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, interessata da un dissesto idrogeologico e sottoposta a sequestro giudiziario, è utilizzabile solo nel lotto n. 1, presenta una capacità residua inferiore a 8.500 ton e che tale capienza dev'essere riservata a garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio della provincia di Benevento e trattati nello STIR di Casalduni;
- i. che a causa di della descritta situazione, la Società provinciale SAMTE ha attivato un procedimento per l'autorizzazione al trasferimento trans- frontaliere dei rifiuti, come effettivamente riscontrato dalla AGC 21 e l'Amministrazione provinciale di Benevento con nota n. 0005863 del 13/07/2011, ha avanzato richiesta di nulla osta per il trasferimento di FUT fuori regione secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 7-bis del D.-L. 01/07/2011 n. 94, adducendo a motivo la " capienza residua ormai ridottissima stimabile ad oggi in circa 8.000 ton"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore;

DISPONE

- 1. di integrare il PRESO ATTO dell'ordinanza n. 3, del 14/07/2011 con i seguenti alinea:
 - h. che, con nota N. 001/VIP del 09/07/2011, la Società Sannio Ambiente e Territorio (SAMTE) ha comunicato che la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, interessata da un dissesto idrogeologico e sottoposta a sequestro giudiziario, è utilizzabile solo nel lotto n. 1, presenta una capacità residua inferiore a 8.500 ton e che tale capienza dev'essere riservata a garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio della provincia di Benevento e trattati nello STIR di Casalduni;
 - i. che a causa di della descritta situazione, la Società provinciale SAMTE ha attivato un procedimento per l'autorizzazione al trasferimento trans- frontaliere dei rifiuti, come effettivamente riscontrato dalla AGC 21 e l'Amministrazione provinciale di Benevento con nota n. 0005863 del 13/07/2011, ha avanzato richiesta di nulla osta per il trasferimento di FUT fuori regione secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 7-bis del D.-L. 01/07/2011 n. 94, adducendo a motivo la " capienza residua ormai ridottissima stimabile ad oggi in circa 8.000 ton"

Il presente atto viene trasmesso a tutti i destinatari della O.P.G.R.C. n. 3 del 14/07/2011.

Caldoro